



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 27/04/2022

OGGETTO: Approvazione capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di aprile alle ore 18:55, nella sala delle adunanze consiliari, su convocazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA e in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone:

- del Sindaco dott. CANNATI Daniel - Sindaco,

- dei Consiglieri signori:

BATTAGLIA Salvina
CIVINO Cinzia
COMBA Fabiana
DI LUCA Alfredo
DVORNICICH Federico
FERRERA Gianfranco
GALLIPPI Maria Grazia
GRANATIERO Daniela

GUARNERI Ilario
LOMBARDI Donato
LUMETTA Elena
NUNZIANTE Luigi
PETRARULO Edoardo
PIAZZA Maurizio
POLESE Sara
SEMPERBONI Emanuela

Sono assenti i Consiglieri: DI LUCA Alfredo (giustificato), GRANATIERO Daniela, LOMBARDI Donato.

Presiede il dott. PETRARULO Edoardo, Presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. RUSSO Gerlando Luigi.

Sono presenti gli Assessori: BETTOLO Daniele, CAROSSO Matteo, GEDDA Gabriella Maria Rosanina, LA ROSA Luigi, RUSSO Sipontina, non facenti parte del Consiglio Comunale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco, dott. Daniel CANNATI, relaziona.

Premesso che il 10 aprile 2022 scadrà il contratto per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, stipulato con Sorit S.p.A. con sede in Ravenna, in data 13 giugno 2019, Rep. Atti n. 3890/2019 e prorogato, per il periodo 11 aprile 2021/10 aprile 2022, con determinazione dirigenziale n. 54 del 9 febbraio 2021.

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione del capitolato speciale al fine di attivare una nuova gara per la concessione del servizio in argomento, ad eccezione delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e dei canoni unici patrimoniale e mercatale introdotti dall'articolo 1, commi 816 e 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, già affidati ad altri concessionari.

Ravvisata l'opportunità di mantenere la gestione del servizio mediante affidamento in concessione, precisando che il Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108), dispone che per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 139.000,00= e fino alla soglia comunitaria è possibile utilizzare la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Dato atto che con parere del Ministero delle Infrastrutture n. 862 del 25 febbraio 2021 è stato precisato che le disposizioni introdotte dal suddetto D.L. n. 76/2020 trovano applicazione anche per le procedure relative all'affidamento delle concessioni.

Considerato che la natura del servizio impone la ricerca di un concessionario che abbia comprovati requisiti di professionalità, esperienza, solidità economica e organizzativa e fornisca, quindi, garanzia di esecuzione del servizio con elevati standard di efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto delle norme legislative vigenti in materia e delle prescrizioni di capitolato.

Ritenuto, pertanto, necessario dettare gli indirizzi per l'affidamento della concessione delle attività in argomento e in particolare:

- a. l'affidamento della concessione del servizio dovrà essere effettuato consultando un'ampia platea di operatori economici, utilizzando il sistema della Richiesta di Offerta aperta (RdO aperta) presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- b. i criteri di valutazione dell'offerta dovranno tenere conto, in ordine decrescente di importanza, dei seguenti elementi:
 - ✓ tempistica per il recupero dei crediti;
 - ✓ modalità di gestione del servizio;
 - ✓ organizzazione del servizio di front office;
 - ✓ qualità del servizio;

- ✓ curricula dello staff;
 - ✓ offerta servizi migliorativi;
- c. potranno essere ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso oltre che dei requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa, anche di quelli di seguito elencati:
- ✓ iscrizione nell'Albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria istituito dall'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - ✓ aver effettuato, con esito positivo, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, almeno presso tre comuni di cui almeno uno con popolazione superiore a 30.000= abitanti;
 - ✓ non aver in essere contenzioso con il Comune di Beinasco.

Visto il capitolato predisposto dal Servizio Tributi e ritenuto meritevole di approvazione.

Dato atto che compete al dirigente l'assunzione del disciplinare di gara, secondo criteri di congruità e logicità, nonché l'approvazione degli atti conseguenti, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti:

- ✓ il D.Lgs. n. 446/1997;
- ✓ il D.Lgs. n. 50/2016;
- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. di approvare il Capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e dei canoni unici patrimoniale e mercatale introdotti dall'articolo 1, commi 816 e 837 della Legge n. 160/2019, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dettare i seguenti indirizzi in merito all'affidamento della concessione delle attività in argomento e precisamente:
 - a. l'affidamento della concessione del servizio dovrà essere effettuato consultando una platea più vasta di operatori economici, utilizzando il sistema della Richiesta di Offerta aperta (RdO aperta) presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b. i criteri di valutazione dell'offerta dovranno tenere conto, in ordine decrescente di importanza, dei seguenti elementi:
 - ✓ tempistica per il recupero dei crediti;
 - ✓ modalità di gestione del servizio;
 - ✓ organizzazione del servizio di front office;
 - ✓ qualità del servizio;

- ✓ curricula dello staff;
 - ✓ offerta servizi migliorativi;
- c. potranno essere ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso oltre che dei requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa, anche di quelli di seguito elencati:
- ✓ iscrizione nell'Albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria istituito dall'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997;
 - ✓ aver effettuato, con esito positivo, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, almeno presso tre comuni di cui almeno uno con popolazione superiore a 30.000= abitanti;
 - ✓ non aver in essere contenzioso con il Comune di Beinasco.
3. di rinviare alle determinazioni del dirigente competente l'approvazione del disciplinare di gara, secondo criteri di congruità e logicità, nonché l'approvazione degli atti conseguenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco propone, inoltre, che il Consiglio Comunale dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", stante l'urgenza di procedere con l'approvazione degli atti di gara e l'attivazione della relativa procedura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso con verbale n. 5 in data 31 marzo 2022.

Rilevato che la Commissione Consiliare macchina comunale, programmazione economico-finanziaria, attività economiche e sviluppo locale ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta del 14 aprile 2022.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che, al momento della votazione, sono presenti tredici consiglieri oltre il Sindaco.

Presenti: 14

Astenuti: /

Votanti: 14

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai quattordici votanti

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

Successivamente, si procede alla votazione per l'immediata eseguibilità:

Presenti: 14

Astenuti: /

Votanti: 14

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai quattordici votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PS/ps/vr

Y:\Tributi\CapoServizio\Riscossione coattiva\Procedura affidamento-2022\Delibera consiglio_approvazione capitolato riscossione coattiva.docx

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PETRARULO Edoardo *

IL SEGRETARIO GENERALE
RUSSO Gerlando Luigi *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri sono registrati mediante l'utilizzo di strumenti elettronici e i relativi file audio sono conservati presso l'ufficio Segreteria Generale in ordine cronologico e resi disponibili sul sito internet del Comune ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.